

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li

03 APR. 2013

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

03 APR. 2013

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

03 APR. 2013

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 15/03/2013

OGGETTO: Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della Città e la Sicurezza dei Cittadini – Approvazione.

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di marzo,
alle ore 19,00 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro		SI
MARANDINO Leopoldo	SI		TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, PALUMBO
VOZA.

Consiglieri

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Consigliere Paolillo che allega intervento.
Si allontana il Consigliere Voza Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 07/11/2003 veniva approvato il Regolamento di Polizia Urbana modificato con deliberazione C.C. 50/2012;

Atteso che nel corso di questi anni è emersa la necessità di una nuova regolamentazione dei comportamenti e delle attività che influiscono sulla vita della comunità al fine di assicurare la miglior convivenza civile possibile;

Vista la bozza di nuovo Regolamento predisposta dalla Commissione Statuto e Regolamenti;

Ritenuto di dover approvare la bozza di regolamento in argomento, formato da 43 articoli;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3, che ha fissato l'importo minimo e quello massimo per le violazioni ai Regolamenti Comunali;

Visto il parere del Responsabile dell'Area VII in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che è possibile prescindere dal parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori;

Visti i verbali delle competenti Commissioni Consiliari;

Sentito il Consigliere Longo che plaude intervento Paolillo, auspicando puntuale attuazione del regolamento, come anche in genere delle ordinanze, da parte della Polizia Locale. Invita la Polizia Locale a dotarsi di misuratore di decibel per l'inquinamento acustico. Annuncia impegno per fermare l'uso di anticrittogamici nei lotti agricoli posti nei centri urbani, che sono fonti di allergia.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 15, astenuti n.///, votanti n.15, voti favorevoli n. 15, voti contrari n.///.

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento Comunale di Polizia Urbana per il decoro della Città e la Sicurezza dei Cittadini – Approvazione" che, allegato alla presente Deliberazione ne forma parte integrante;
2. Di abrogare ogni altra norma precedentemente emanata in materia, in contrasto con le disposizioni dello stesso;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 15, astenuti n.///, votanti n.15, voti favorevoli n.15, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C
(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 6) REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL
DECORO DELLA CITTA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI
- APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 12 del 14/03/2013

Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto : "Regolamento di Polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini "

Oggi 14 marzo 2013, alle ore 10:35 presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del presidente dott. Fabio Spagnuolo e dei componenti, dott.ssa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alle proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

PREMESSO CHE

i revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, tanto sopra premesso, i sottoscritti revisori,

esaminato

il predetto atto così come proposto, esprimono il parere favorevole in ordine all'approvazione del medesimo.


Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 11:00.


Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 14 marzo 2013.

Dott. Fabio Spagnuolo
Dr.ssa Donatella Raeli
Rag. Roberto Antonio Mutalipassi

IL Collegio dei revisori





C.C. del 15-3-2013- Relazione del C.C. Paolillo Maurizio

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DELLA CITTA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Con la delibera di stasera, intendiamo approvare un nuovo regolamento che riteniamo determinante per la vita nella nostra bellissima città.

Capaccio si avvia ormai a raggiungere importanti traguardi come il riconoscimento del titolo di "Città", la nuova denominazione di Capaccio Paestum e la Bandiera Blu che, sommati a quello già riconosciuto di patrimonio Unesco, impongono azioni serie e continue per garantire innanzi tutto decoro e sicurezza a tutto il territorio.

Proprio per questo, grazie al grande impegno di tutte le commissioni consiliari, abbiamo rivisitato il preesistente Regolamento di Polizia Urbana cercando di dare maggior peso a quelle che sono le problematiche più sentite nel nostro comune.

Abbiamo cominciato quindi appunto dal nome: -" Regolamento di Polizia Urbana per il Decoro della Città e la Sicurezza dei Cittadini" è già la sintesi del suo contenuto.

Una città che non dà peso e importanza al decoro è sicuramente un luogo in cui l'insicurezza regna sovrana.

Ovunque ci sia anche la minima fonte di degrado, l'illegalità trova rifugio.

Abbiamo quindi regolamentato i comportamenti da tenere nei luoghi pubblici vietando in particolare ogni azione che possa in qualche modo arrecare disturbo alla quiete pubblica o al decoro ed all'ambiente, dettando disposizioni in materia di sicurezza urbana e pubblica incolumità, cercato di contrastare il fenomeno della prostituzione, dettando regole per la pulizia e l'igiene, per la gestione dei rifiuti, per il decoro e l'assetto degli edifici, per il decoro dei parchi e del verde pubblico e così via..

Ci siamo preoccupati anche del trattamento degli animali, delle disposizioni riguardo le emissioni sonore, dei fuochi pirotecnici e dell'accensione di fuochi in genere.

Per il commercio abbiamo disciplinato meglio quello itinerante remarcando il divieto di tali attività in alcune zone del territorio e restringendo ulteriormente le attività consentite sull'arenile dettando inoltre indicazioni affinché sia emanata un'ordinanza che disciplini gli orari di carico e scarico nei perimetri urbani e sulla fascia costiera.

Infine, oltre a stabilire gli importi delle sanzioni, per dare efficacia all'Azione Amministrativa, il Regolamento stabilisce che, in casi di inottemperanza da parte di privati, il Comune potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Abbiamo finalmente uno strumento che ci darà la possibilità dare un aspetto diverso al nostro territorio e maggiore tranquillità ai cittadini.

Capaccio Paestum lo meritava.

Maurizio Paolillo





COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

AREA VII – POLIZIA LOCALE

Sindaco: Dott. Italo VOZA	Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della Città e la sicurezza dei cittadini	Approvato con: <input type="checkbox"/> Delibera di Giunta Comunale <input checked="" type="checkbox"/> Delibera di Consiglio Comunale N. 88 del 07/11/2003 e successivamente integrata con N. 50 del 11/08/2012 N. 28 del 15 /03/2013
---------------------------	--	---

FIRME/NULLA OSTA/PARERI/VISTI
Parere favorevole Responsabile Area VII prot. 7520 del 28-2-2013

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DELLA CITTA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Disciplina del sistema sanzionatorio

TITOLO II
TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

- Art. 5 Prerogative dell'amministrazione comunale
- Art. 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale
- Art. 7 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 8 Contrasto al fenomeno della prostituzione

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

- Art. 9 Pulizia ed igiene: obblighi
- Art. 10 Pulizia ed igiene: divieti
- Art. 11 Gestione dei rifiuti

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

- Art. 12 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
- Art. 13 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
- Art. 14 Manutenzioni di aree di pubblico transito
- Art. 15 Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi
- Art. 16 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

- Art. 17 Disciplina dell'occupazione

Sezione V: Del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

- Art. 18 Gli animali e la tutela dell'igiene
- Art. 19 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi
- Art. 20 Del trattamento degli animali d'affezione: divieti
- Art. 21 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici
- Art. 22 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 23 Volontariato

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Art. 24 Disposizioni generali in materia di emissioni sonore

Art. 25 Disciplina dei fuochi pirotecnici

Art. 26 Accensione di fuochi

Art. 27 Altre emissioni

Art. 28 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Art. 29 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Art. 30 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Art. 31 Commercio in forma itinerante

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

Art. 32 Mestieri girovagli e parcheggiatori

Art. 33 Bagni negli esercizi pubblici

Art. 34 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 35 Bagni

Art. 36 Disciplina del carico e scarico merci

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Art. 38 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 39 Reiterazione delle violazioni

Art. 40 Norme procedurali e termini

Art. 41 Importi delle sanzioni

Art. 42 Proventi delle sanzioni: destinazione

Art. 43 Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto della città, comportamenti ed attività dei cittadini e la fruizione dei beni comuni al fine di salvaguardare la civile convivenza, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di migliorare la qualità della vita nonché di garantire la protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione Italiana.
4. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata in via principale al Corpo di Polizia Locale nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco 1. , dalle Guardie Ambientali debitamente abilitate, nonché da volontari di associazioni debitamente costituite in seno al Comune previa apposita convenzione.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- Tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - Gestione e controllo delle attività produttive;
1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
 2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;

- b. I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in generale;
 - c. Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati ;
 - d. Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
 3. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel Titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero, in tal caso l'agente accertatore annoterà sul verbale di contestazione l'avvenuta oblazione in via breve.

TITOLO II

TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al Titolo II

Articolo 5

Prerogative dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
3. La rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati a norma del comma precedente è soggetto alle sanzioni previste per l'art. 6.

4. Eventuali comportamenti ostativi da parte del proprietario dell'edificio, che non trasmodino in resistenza alla forza pubblica, sono soggetti alle sanzioni previste per l'art. 6.

Articolo 6

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del Titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città, è vietato:
- a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo il rilascio di precipua autorizzazione;
 - b. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. Collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - f. Praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g. Praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - h. Spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - i. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o gli itinerari pedonali;
 - j. Circolare a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine o utilizzare tale tenuta in esercizi e mezzi pubblici ovvero in tal modo frequentare luoghi pubblici ad eccezione di spiagge ed arenili;
 - k. Mantenere accesi veicoli a motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendentemente dalla dinamica del traffico, ed eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;
 - l. Incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso mancato recupero del veicolo, da parte degli aventi diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o sui rifiuti;
 - m. Lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
 - n. Sollevare o aprire caditoie, chiusini o botole o pozzetti senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;

- o. Trattenersi senza motivo all'ingresso o all'interno di uffici o stabilimenti comunali una volta esperiti gli adempimenti d'interesse per offrire servizi e prestazioni non richieste o non attinenti compiti d'ufficio e non riguardanti pubblici interessi;
 - p. Usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi commerciali, industriali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.
2. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle reflue, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate. Con apposito provvedimento possono essere individuati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
 3. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale che accertano la violazione del precedente comma 2, diffidano a sgomberare l'area abusivamente occupata nonché al ripristino dello stato dei luoghi, agendo, in caso di inottemperanza, secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada. Le spese di intervento, di rimozione, custodia e ripristino dello stato dei luoghi sono a carico dell'avente diritto.
 4. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al Titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. 689/81.
 5. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al Titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Articolo 7

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col loro comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestia o disturbo;
2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o luoghi pubblici frequentati;
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, oltre a procedere alla immediata segnalazione alle autorità

competenti, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle adiacenze dello stesso ove siano presenti distributori automatici di prodotti, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale;

4. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario dei singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto dell'Art. 39;
5. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Articolo 8

Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo;
2. In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità, tipo di vestiario o comportamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 9

Pulizia ed igiene: obblighi

1. Fermo restando il divieto di abbandono di rifiuti previsto dall'art. 192, comma primo, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzate alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti sono tenuti a collocare, all'interno dei locali dell'esercizio e negli spazi di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti per la raccolta in maniera differenziata, nonché a tenere pulito, da rifiuti derivanti da consumazioni delle stesse somministrate, il suolo di pertinenza dell'esercizio. Lo

stesso gestore è altresì obbligato, entro e non oltre un'ora dalla chiusura dell'esercizio, ad asportare dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti di cui al primo comma, nonché qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento.

3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai commi precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando non siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alla TOSAP o COSAP.
4. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di aree private non soggette ad uso pubblico e, aree private confinanti o prospicienti con pubbliche vie, devono provvedere alla costante pulizia delle suddette aree, lasciandole libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, materiali vari, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture precarie rimate. La definizione di rifiuto è quella di cui all'art. 183 e così come classificati dall'art. 184 del Dlgs del 3-4-2006 n. 152-Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenerli in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
6. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
7. I proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, nonché i loro detentori a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico-sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infestati da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i cm 20 (venti) dal piano di campagna sia a fini di decoro che per scongiurare il pericolo incendi.
8. I proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, nonché i detentori a qualsiasi titolo degli stessi, hanno l'obbligo di provvedere ad una costante vigilanza e porre in essere ogni accorgimento, anche attraverso la realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale, affinché gli stessi non siano oggetto di scarico occasionale o abituale di rifiuti di ogni genere da parte di terzi nonché per impedire ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi (in particolare da parte di nomadi in transito, il cui insediamento, ancorché provvisorio, costituisce fattore di turbativa anche igienico sanitaria) La recinzione dovrà essere realizzata, secondo quanto disposto dal regolamento edilizio vigente con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. In alternativa, le aree predette devono essere costantemente arate o coltivate e gli accessi carrabili alle stesse devono essere impediti mediante sbarramenti naturali o artificiali idonei ad impedire l'ingresso dei veicoli fermi restando gli obblighi di vigilanza come sopra descritti.
9. Le operazioni di vuotatura dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate come per legge al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti presso impianti finali autorizzati per tali scopi con idonei automezzi ed attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi, le quali, ad operazione effettuata, rilasceranno idonea

bolla ecologica da conservare a cura del committente e da esibire agli organi di controllo in caso di verifica.

10. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, i rami, le siepi e le radici che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati o eliminati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 metri, al di sopra del marciapiede, e di 5,50 metri se sporgono sopra la carreggiata. I rami, i residui delle potature ed i residui vegetali in genere provenienti dalla pulizia di giardini devono essere rimossi e debitamente smaltiti presso ditte autorizzate a cura dei soggetti che li hanno prodotti. I rami, i residui delle potature ed i residui vegetali in genere provenienti dalla pulizia di giardini, per lo smaltimento, non possono essere depositati nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata né tanto meno essere allocati nelle loro pertinenze o abbandonati sulla pubblica via o aree pubbliche e private. I materiali derivanti da potature, tagli di siepi e sfalci d'erba effettuati in proprio possono essere conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale, oppure, possono essere ritirati a domicilio attraverso l'eventuale gestore del servizio previa prenotazione al Numero Verde istituito dall'Ente. I materiali derivanti da lavorazioni effettuate da imprese che effettuano professionalmente manutenzione del verde, giardinaggio e simili non possono essere conferiti alla piattaforma ecologica comunale, ma vanno smaltiti a cura delle medesime imprese presso impianti autorizzati. Chi possiede un giardino può, altresì, utilizzare la tecnica del compostaggio, munendosi di appositi contenitori (compostiere) che permetteranno di ottenere del fertilizzante naturale (compost). Qualora per eliminare radici sporgenti o infiltrate su aree pubbliche sia necessario effettuare scavi o altri tipo di interventi, gli stessi vanno preventivamente autorizzati nei modi dovuti e, a lavoro ultimato, l'area pubblica deve essere regolarmente ripristinata.

Articolo 10

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica, è vietato:
 - a. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano costituire ricettacolo di roditori, animali randagi, parassiti;
 - b. Compiere, in luogo pubblico o esposto al pubblico, atti o esporre cose contrarie all'igiene o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, compiere atti di pulizia personale nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. Immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d. Innaffiare vasi e piante collocati all'esterno delle abitazioni o in alcun modo provocare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - f. Spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g. Imbrattare il suolo con vernici o materiale indelebile, olio, grasso, residui vegetali e ogni altra sostanza;
 - h. Riversare nelle caditoie o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti. Sono fatte salvo le eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge;
 - i. Scaricare sul suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali o private;

- j. Compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
- k. Gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Articolo 11

Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dall'autorità comunale, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.
2. L'autorità comunale determina, con apposito provvedimento:
 - a. Metodo di raccolta;
 - b. Localizzazione dei siti di raccolta;
 - c. Orari di conferimento dei rifiuti;
 - d. Giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
 - e. Modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.
3. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta a mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici e pertinenze di essi, residui di lavorazioni artigianali, industriali, agricole, rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge, nonché rifiuti ingombranti o vegetali.
7. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e pertinenze di essi, inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. Al fine di migliorare le condizioni igienico-ambientali e per agevolare le operazioni di ritiro dei rifiuti da parte degli operatori ecologici, è consentito ai titolari di attività e ai condomini di allestire all'interno delle aree pertinenziali e nelle immediate adiacenze dei relativi accessi carrabili, delle isole ecologiche realizzate in materiali leggeri e di facile amovibilità nelle quali siano ubicati gli appositi contenitori per i rifiuti, agevolmente accessibili da parte degli operatori ecologici.
9. Le disposizioni di dettaglio sono emanate con ordinanza.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 12

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, nonché di qualsiasi altro tipo di manufatto, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti, i proprietari degli edifici, nonché di qualsiasi altro tipo di manufatto, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla colorazione delle facciate ogni qualvolta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
3. Sempre a salvaguardia del decoro, dell'immagine urbana e dell'incolumità pubblica, vanno tenute in perfetto stato di conservazione e manutenzione le recinzioni a fronte di strade o che prospettano su aree pubbliche. In particolare i proprietari e/o i titolari di altri diritti di godimento nonché i detentori a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di:
 - a. Procedere al rinnovo degli intonaci ed alla colorazione della facciata fronte strada, alla pitturazione delle ringhiere ogni qual volta occorra.
 - b. Le reti metalliche, ove presenti vanno tenute in perfetto stato di conservazione evitando la permanenza di quelle arrugginite.
 - c. Non è ammesso l'utilizzo di filo spinato.
 - d. Le recinzioni devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti.
 - e. Eventuali materiali utilizzati per diminuire la visibilità interna (teli, pannelli, lamierati, incannucciate ecc) fermo restando quanto previsto dalle vigenti normative e regolamenti edilizi, devono essere perfettamente fissate alla recinzione, integre, in buono stato di conservazione utilizzando tonalità naturali come i colori del legno o della vegetazione (verde o marrone). Non sono ammessi materiali precari e/o malfermi o tonalità accese.
 - f. I muri a secco (manufatti tipici locali) vanno tenuti in perfetto stato di conservazione evitando la sporgenza o il distacco di pietre. L'altezza dei muri a secco deve essere costante. L'eventuale vegetazione presente tra le pietre o attorno alle stesse va costantemente eliminata.
 - g. Qualunque sia il tipo di recinzione presente a fronte di strade o che prospetti su aree pubbliche l'area immediatamente antistante va tenuta pulita e la vegetazione infestante va eliminata a cura del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento o detentore a qualsiasi titolo.
4. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici nonché qualsiasi altro tipo di manufatto; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
5. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre o altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.
6. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
7. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
8. In tutte le abitazioni i camini e le altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno sporgere di almeno due metri dal tetto dell'edificio da cui emergono e dal tetto di altri edifici costruiti in aderenza o vicini.

9. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre in luogo accessibile una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
10. La targhetta, di dimensioni inferiori ad un quarto di metro quadrato, non è assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità.
11. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
12. I proprietari, i locatari o i concessionari, sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici. Questi ultimi, in caso di distacco o rottura vanno rimpiazzati con numerazione analoga o simile a cura del proprietario, locatario o concessionario.
13. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta di acqua piovana la quale va convogliata a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra per essere incanalata nelle apposite condotte delle acque bianche o cunette di scolo o altro idoneo sistema di raccoglimento. Gli eventuali guasti vanno riparati tempestivamente a cura del proprietario. E' vietato lo scarico diretto o indiretto di pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.
14. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili o rurali, o altre costruzioni che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati sono obbligati ad ostruire gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura ovvero robusta rete elettrosaldata o altro simile sistema, che ostruiscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza;
15. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana nonché a tutela del paesaggio, non è ammessa la permanenza di opere e/o strutture che prospettino direttamente su aree pubbliche o su pubbliche vie che non siano ultimate e per le quali sia scaduto il termine di ultimazione dei lavori o quello previsto da eventuali proroghe del permesso a costruire o di altro titolo abilitativo.
16. Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici:
 - a. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla legge vigente (es.: Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13 e ss.mm.ii.), l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini ferme restando le specifiche norme in materia di salvaguardia ambientale o dettate da altri vincoli ove previsti.
 - b. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
 - c. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
 - d. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - d.1) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - d.2) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione (salvo i pareri ambientali o altri pareri ove previsti);
 - d.3) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

- d.4)particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale,anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- d.5)le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- d.6)i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- d.7)in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- d.8)qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- d.9)nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- d.10)le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- d.11)le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- d.12)per i tetti piani l'altezza massima ammessa e' determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- d.13)per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- d.14)la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne o nascoste da appositi rivestimenti di colorazione simile all'edificio ;
- d.15)e' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, o altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- d.16)le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
- e. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- e.1)le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2015 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;
- e.2)i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale o che non siano conformi a quanto previsto dal DPR 139 del 9-7-2010, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- e.3)ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- e.4)la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Articolo 13

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. E' vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi commerciali pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
3. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'acatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta dell'acqua piovana al loro interno.
4. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
5. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali recinzioni precarie e non, fatte salve le norme per l'edificazione e del vigente regolamento edilizio

Articolo 14

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque buca, guasto o rottura che si verifichi sul manto asfaltato, sul pavimento, tombini, griglie o telai dei portici, strade o marciapiedi di proprietà privata in qualsiasi modo aperti al pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario e/o di qualunque altro titolare di diritto reale di godimento o possessore a qualsiasi titolo, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente nelle more della riparazione

Articolo 15

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione e fermo restando quanto previsto da altri regolamenti o ordinanze comunali: l'attività di noleggio di biciclette, ciclo carrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati; l'attività dello spettacolo viaggiante; attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature nolleggiate.
3. L'autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, o revocare l'autorizzazione, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 16

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, cavalli ed altri animali,

- eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
- b. recare qualsiasi ostacolo o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c. calpestare le aiuole;
 - d. danneggiare o imbrattare i sedili, danneggiare siepi ed alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e. praticare giochi che comportino molestie alle persone.
 - f. collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili;
 - g. abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a quelle che possano costituire motivo di pericolo (siringhe, ecc.).
 - h. Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.
 - i. Condurre a pascolo gli animali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze dei centri abitati.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 17

Disciplina dell'occupazione

1. È vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. La disciplina e la procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di spazi e suolo pubblico sono contenute nel vigente regolamento comunale in materia.

Sezione V: Del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 18

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. All'interno del perimetro del centro abitato, sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale, è vietato detenere o allevare animali da reddito o da autoconsumo. Altresì, non è consentita l'apicoltura.
2. In ogni altro caso, il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
3. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati al canile sanitario autorizzato. I cittadini possono segnalarne la presenza agli Organi di Polizia Locale o al servizio veterinario dell'ASL .
4. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti o detenerli.
5. I cani accalappiati saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile sanitario. Se non tatuati o non dotati di microchip, saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio. Se tatuati o dotati di microchip, saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e dalle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

6. Per i colombi, il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema, può, con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
7. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ecologia del Comune e il Dipartimento di Prevenzione della Asl sulle procedure e sui prodotti impiegati nell'operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.
8. Eventuali specie particolari o rare di animali rinvenute sull'arenile o nello specchio d'acqua antistante il bagnasciuga o, dovunque rivenute, in difficoltà, ferite o morte, vanno immediatamente segnalate alle autorità competenti (Polizia Locale, Guardia Costiera o Corpo Forestale dello Stato) al fine di salvarle (se vive e/o ferite) o di censirle e smaltirle in modo adeguato se morte.
9. Per ogni altra questione inerente gli animali, si applicano le disposizioni di legge al riguardo.

Articolo 19

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati.
3. Nelle more dell'istituzione di un apposito servizio per la tutela degli animali, il Comando di Polizia Locale costituisce il punto di riferimento per la cittadinanza e centro di coordinamento comunale per le problematiche relative agli animali da affezione o mansuefatti presenti nella città, avente le seguenti funzioni:
 - a. Raccolta delle segnalazioni dei cittadini sulla presenza di cani randagi o vaganti, colonie di gatti senza proprietario, insediamenti di piccioni, nonché raccolta delle segnalazioni di episodi che configurano maltrattamento di animali o la violazione da parte dei proprietari o custodi degli animali delle disposizioni di legge in merito.
 - b. Espletamento della vigilanza sul rispetto delle leggi che riguardano gli animali, compresa la vigilanza sulle violazioni dell'art. 727 del Codice Penale nelle attività connesse all'allevamento e alla commercializzazione degli animali vivi nei mercati.
 - c. Comunicare al competente ufficio Comunale e al Servizio Veterinario della ASL la presenza di cani randagi o vaganti, per l'attivazione del servizio di accalappiamento o per il loro trasferimento presso canili convenzionati con il comune nonché richiedere il servizio di pronto soccorso dei cani randagi e/o gatti feriti e il recupero per il trasporto presso ditta autorizzata per legge di animali morti che giacciono su luoghi pubblici.
 - d. Fornire indicazioni sulle strutture convenzionate operanti sul territorio.
 - e. Segnalazione all'Ufficio Ecologia di esigenze di derattizzazione sul territorio urbano del Comune.
4. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di leggi statali e regionali che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

5. I proprietari o conduttori di cani oggetto dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 09/09/2003 (*Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*), nel condurli all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, è fatto obbligo di mantenerli al guinzaglio e con la museruola calzata, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla stessa Ordinanza Ministeriale.
6. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione, l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22 alle ore 8, la pubblica o privata quiete.
7. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche tenuti a catena, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE".
8. Il Servizio Veterinario della ASL che gestisce l'Anagrafe Canina Comunale, deve avere copia del certificato di tatuaggio o di installazione microchip ed inserirla in apposito registro. Per i cani di cui all'Ordinanza del Ministro della Sanità del 09/09/2003, copia del certificato sarà trasmessa al Comando di Polizia Locale per i controlli e verifiche di competenza.
9. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento all'Ufficio di Polizia Locale
10. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.
11. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od ornamenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
12. I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento, nel territorio rurale del Comune, potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle culture agricole.
13. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio.
14. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile, Salvataggio).
15. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
16. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della ASL competente per il territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.

Articolo 20

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

1. È vietato far partecipare cani a combattimenti.
2. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
3. È vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

4. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abituaria, fame, sete, crudeltà con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

Articolo 21

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè nelle condizioni definite dal precedente art. 18, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, comunque nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 09/09/2003. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico, ne rispondono i proprietari.
2. Chi detiene cani in luoghi pubblici e privati, deve assicurare:
 - a. Fornitura costante di acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
 - b. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
 - c. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
 - d. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
 - e. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali: inoltre devono ripulire i siti delle deiezioni depositandole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
4. I conduttori dovranno altresì evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire degli appositi spazi attrezzati allo scopo.
5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 22

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 23

Volontariato

1. Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente regolamento da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni Zoofile ed ambientaliste no-profit.
2. Tali ausiliari, coordinati dal Comando Polizia Locale, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito (salvo quanto disciplinato da eventuali apposite convenzioni) nel rispetto assoluto delle Leggi e del Presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.
3. Per ogni questione inerente gli animali, si applicano le disposizioni di Legge al riguardo.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 24

Disposizioni generali in materia di emissioni sonore

1. Le attività rumorose insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs. 285/92, non possono essere iniziate prima delle ore 7 e continuate dopo le ore 19. È fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 14 e le ore 16 di ogni giorno.
2. I servizi tecnici comunali o delle AA.SS.LL. accettano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle AA.SS.LL., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali, cose, e così via.
5. Nei centri abitati è vietata la pubblicità sonora, fatta eccezione per circostanze elettorali o di pubblico interesse preventivamente autorizzate.

Articolo 25

Disciplina dei fuochi pirotecnici

1. Su tutto il territorio del Comune è consentita l'accensione, il lancio, lo sparo e lanci di fuochi pirotecnici cd. "fuochi d'artificio cinesi" classificati DI LIBERA VENDITA, appartenenti alle categorie 1 e 2 del Decreto del 9 agosto 2011 "vendita al dettaglio di manufatti pirotecnici "ex declassificati" (pubblicato sulla G.U. n.198 del 26-8-2011), in occasione di feste, sagre, cerimonie e festeggiamenti in genere da parte di privati e da parte di strutture ricettive che e pubblici esercizi che ospitano detti festeggiamenti nonché da Enti, Associazioni o da qualsiasi altro organismo, ovvero:
-Cat. 1 : V cat. E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
-Cat. 2 : V cat. D – V Cat. C :

- 1) Razzi e loro batterie, batterie o combinazioni di petardi e petardi finali, di sbruffi di candele romane, di tubi monogetto, singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto;
 - 2) Artifici singoli e comunque collegati a esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg.;
 - 3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto lampo. Ai fini della classificazione non è computata la miscela illuminante.
2. L'accensione di fuochi di cui al punto 1 non può essere effettuata dopo le ore 22 (salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta Municipale) ed è soggetta a comunicazione, da inviare almeno un giorno prima dell'evento, all'Ufficio Tributi del Comune di Capaccio e, per conoscenza al Sindaco del Comune di Capaccio per il tramite del Comando di Polizia Locale. La comunicazione deve essere recapitata agli uffici suddetti per il tramite dell'Ufficio Protocollo Generale o a mezzo posta elettronica certificata e deve contenere:
- a. I dati identificativi di chi compie l'accensione dei fuochi di libera vendita;
 - b. I dati identificativi di chi commissiona l'accensione dei fuochi di libera vendita;
 - c. Il luogo dove avviene l'accensione, specificando se si tratta di un centro urbano o fuori dal perimetro urbano, indicando i dati catastali e/o identificativi del suolo dove avviene l'accensione nonché gli estremi identificativi della struttura ricettiva e/o pubblico esercizio;
 - d. Il motivo dell'accensione dei fuochi di libera vendita;
 - e. L'orario di accensione dei fuochi di libera vendita.
3. L'accensione dei fuochi di cui al punto 1 è soggetta al pagamento di una tassa pari a € 100,00 da versare al Comune di Capaccio e la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla comunicazione preventiva di cui al punto 2.
4. Sebbene trattasi di fuochi di libera vendita, laddove l'accensione interessi superfici boscate alla distanza inferiore di un Km, deve esserne data comunicazione anche alle competenti autorità forestali (Corpo Forestale dello Stato e Comunità Montana).
5. Durante l'accensione e la durata dei fuochi di libera vendita dovrà essere sempre assicurata un'assidua sorveglianza per il rispetto delle norme di sicurezza di cose e persone e, prioritariamente, per il rischio incendi.
6. Per ciò che attiene all'accensione dei fuochi pirotecnici classificati NON DI LIBERA VENDITA, questa è soggetta al pagamento di una tassa di € 250 da versare al Comune di Capaccio.
- Chi intende accendere detti fuochi pirotecnici deve presentare istanza al Comune almeno 20 giorni prima dell'evento, per il rilascio della licenza di cui all'art. 57 del TULPS nonché darne comunicazione almeno 10 giorni prima dell'evento alle competenti autorità forestali se i fuochi interessano superfici boscate alla distanza inferiore di un km. In detto termine il Comune provvederà agli adempimenti presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, laddove ve ne siano le condizioni.
- Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa stabilita.
- Allo sparo di mortaretti e all'accensione di fuochi d'artificio potrà procedere esclusivamente il personale in possesso dell'abilitazione tecnica di cui all'art. 101 del Regolamento TULPS, sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia. Nell'autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione.
- Si specifica che dovrà essere sempre assicurata un'assidua sorveglianza per il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio e, i titolari di autorizzazioni, saranno ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, rimanendo essi stessi soggetti alle

sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale.

7. Le trasgressioni all'art 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, fatte salve le disposizioni penali in materia, gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da altri regolamenti o ordinanze comunali e leggi speciali, ad integrazione dell'art.41 del medesimo regolamento (importi delle sanzioni), saranno punite con una sanzione amministrativa di € 500,00 con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento con le modalità previste dalla Legge n.681/1989. Inoltre, in caso di recidiva a carico delle strutture alberghiere e di tutte le altre strutture ricettive o pubblici esercizi, si applicheranno le sanzioni accessorie previste dal regolamento di Polizia Urbana ossia la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa di tre giorni e, in caso di ulteriore reiterazione dopo la sospensione, si applica la revoca dei titoli autorizzativi.
8. A prescindere dall'appartenenza dell'organo accertatore, per i proventi delle sanzioni si applica quanto disciplinato dall'art.42 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune
9. Sono esonerate dal pagamento delle somme di cui ai punti 3 e 6 le Feste Patronali o gli eventi o spettacoli organizzati o patrocinati dal Comune .

Articolo 26

Accensione di fuochi

1. È vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 TULPS ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, tanto da creare disturbo alle persone, è fatto obbligo di spegnerlo.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche fatta eccezione per le aree appositamente destinate eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale. E' consentito sulle aree private a patto che non arrechi disturbo alle persone o danni alle cose
3. E' vietato accendere fuochi sull'arenile marittimo senza specifica autorizzazione, salvo il disposto degli appositi Regolamenti demaniali o delle Ordinanze Balneari che ne disciplinano anche il relativo regime sanzionatorio.
4. È vietato accendere fuochi in condizioni climatiche avverse e dal tramonto all'alba senza specifiche autorizzazioni .

Articolo 27

Altre emissioni

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o quant'altro o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili o in altre attività, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Articolo 28

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto il luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24 e le ore 8. In ogni caso, nel rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico, non è consentito superare all'esterno dell'area ove si svolgano tali intrattenimenti musicali le emissioni previste a seconda della zonizzazione determinata dagli appositi regolamenti vigenti.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, fermo restando il rispetto delle emissioni previste dal Regolamento Acustico e dalle Leggi in materia di inquinamento acustico, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo.
4. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 29

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8 e dovranno terminare entro le ore 19; gli stessi andranno sospesi dalle ore 14 alle ore 16.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 7, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 30

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti nei quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente. La durata complessiva del segnale non può in alcun caso superare i 15 minuti.

TITOLO III

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comunali al Titolo III

Articolo 31

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono esercitare l'attività in forma itinerante esclusivamente nelle aree appositamente delimitate con provvedimento dell'autorità comunale nonché nelle zone e località non ricomprese nel comma 3 del presente articolo.
2. È comunque vietato:
 - a. Esercitare il commercio in forma itinerante al di fuori delle aree definite dal provvedimento di cui al precedente comma 1;
 - b. Depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 - c. Posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - e. Sostare nello stesso punto per più di mezz'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 300 m dal punto precedentemente occupato;
 - f. Sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;
 - g. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro di ospedali, scuole o altri luoghi di cura, di culto e di cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti d'interesse storico-artistico;
 - h. Iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19.
3. Sono interdetti al commercio itinerante:
 - a. La zona archeologica della città antica di Paestum all'interno del perimetro delle mura ed all'esterno, ad una distanza non inferiore a 100 metri dalla stessa cinta muraria salvi i casi di eventi particolari e previa specifica autorizzazione;
 - b. La fascia costiera ,dal fiume Sele al fiume Solofrone,intesa come demanio dello stato,demanio comunale e demanio marittimo;
 - c. Tutte le strade che costeggiano la fascia costiera e tutte le strade che conducano ad essa;
 - d. I parchi, i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino;
 - e. Le zone di pertinenza delle intersezioni stradali, delle curve ed ogni altro luogo potenzialmente pericoloso ai fini della circolazione stradale;
 - f. Le piazze e le isole pedonali, fatta eccezione in occasione di eventi religiosi, feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere;
 - g. Le seguenti località di cui alla delimitazione dei centri urbani vigente: Foce Sele,Laura,Torre di Mare, Licinella, Linora.

Nei luoghi di cui alle lettere d,f, è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e, ove richiesto, nulla osta degli altri Enti competenti.

Nei luoghi di cui alle lettere b,c, è consentita la vendita di cocco,sorbetti,gelati e altri simili prodotti, taralli, prodotti agricoli marginali (castagne,spezie,miele,noci,nocciole,lupini e similari), artigianato

tipico in legno, prodotti ittici in genere purché effettuati nel rispetto dei vigenti regolamenti demaniali e delle ordinanze balneari nonché di tutte le altre normative commerciali e sanitarie.

Articolo 32

Mestieri girovagli e parcheggiatori

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. Sulle aree demaniali marittime l'esercizio di mestieri girovagli è disciplinato dal regolamento demaniale e dalle ordinanze balneari.
4. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.
5. È vietato l'esercizio del mestiere di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli, su suolo pubblico, in difetto di atto o concessione da parte dell'Ente proprietario della strada.
6. È vietato praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata, nonché in luoghi che recano pregiudizio al pubblico transito veicolare e pedonale.

Articolo 33

Bagni negli esercizi pubblici

1. Tenuto conto della vocazione turistica del nostro Comune ed in considerazione del notevole afflusso di turisti specie in particolari periodi, i titolari degli esercizi pubblici attivi nel territorio comunale dovranno adoperarsi affinché venga garantita la massima fruibilità dei servizi igienici esistenti

Articolo 34

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Articolo 35

Bagni

1. Il divieto di balneazione nei fiumi, nelle foci dei fiumi, nei torrenti e nei tratti di mare appositamente individuati, è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza o dal responsabile appositamente individuato.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. È inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Articolo 36

Disciplina del carico e scarico merci

1. Nei perimetri urbani e sull'intera fascia costiera, il carico e scarico delle merci è disciplinato da apposita ordinanza emanata dal Sindaco o dal responsabile all'uopo designato.

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 37

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - a. Obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - b. Rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - c. Sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 20 giorni, quando l'attività è illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - d. Chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione;
 - e. In tutti i casi di inottemperanza a quanto disciplinato dal presente regolamento è sempre prevista la possibilità per il Comune di disporre l'esecuzione in danno di quanto non eseguito dai relativi titolari senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 38

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

2. Gli importi edittati per le violazioni alle norme del presente regolamento sono stabilite dall'art. 33, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/00 introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2001 (Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione) il quale ha sancito che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, rimandando all'art. 17 della Legge 689/81 l'individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione.
3. Gli importi sono altresì stabiliti secondo i limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittati minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo al pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.

Articolo 39

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del settore Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni. In caso di ulteriore reiterazione dopo la sospensione si applica la revoca del titolo autorizzativo.
2. Si ha reiterazione nei casi disciplinati dall'art. 8 bis della Legge 689/81.

Articolo 40

Norme procedurali e termini

1. Entro centottanta giorni, l'organo comunale, competente a conoscere l'illecito, previa eventuale audizione degli interessati ove richiesto, emette ordinanza di archiviazione, o ingiunge il pagamento della sanzione, così concludendo il procedimento sanzionatorio avviato con l'accertamento della violazione.
2. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data o termine fissato per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data o termine fissato per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Dirigente decide sul ricorso senza ulteriori formalità.
3. Il presente procedimento ed i relativi termini si applica anche per tutte le violazioni amministrative per le quali il Sindaco, l'Ente comunale o il Dirigente preposto sono individuati dalle singole disposizioni di legge quali autorità competenti a ricevere il rapporto.
4. Tutti gli accertamenti recanti data anteriore saranno conclusi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 41

Importi delle sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono determinati ed indicati nella parte minima edittale, mentre il massimo edittale per ogni singola sanzione è sempre riferito al limite imposto dall'art. 7 bis D.lgs. 267/2000 (euro 500) nonché riferito ai limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dell'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo al pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.
 - *Violazione ai precetti contenuti al Titolo II, sezione I:* sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100;
 - *Violazione ai precetti contenuti al titolo II, sezione II:* sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150;
 - *Violazione ai precetti contenuti al Titolo II, sezione III:* sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50;
 - *Violazione ai precetti contenuti al Titolo II, sezione IV:* sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50;
 - *Violazione ai precetti contenuti al Titolo II, sezione V:* sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150;
 - *Violazione ai precetti contenuti al Titolo II, sezione VI:* sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150;
 - *Violazione ai precetti contenuti al Titolo III, sezione I:* sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150;
 - *NOTE:* non si applica la sanzione amministrativa alle violazioni dei seguenti articoli:
 - Art. 27, comma 4 (Esercizio del Parcheggiatore), già sanzionato dal CdS;
 - Art. 7, comma 9 (Vuotatura pozzi neri e fosse biologiche), già sanzionato dal D.lgs. 152/99.
2. Le trasgressioni al comma 3 dell'art. 28 del vigente regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, fatte salve le disposizioni penali in materia e degli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, saranno punite con una sanzione amministrativa di € 500,00, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento;
3. La Giunta Comunale potrà variare gli importi delle sanzioni sia per adeguamenti a leggi sopraggiunte che per qualsiasi particolare motivazione;
4. Per le aree demaniali marittime le sanzioni sono in via prioritaria, quelle previste dal regolamento demaniale, dall'ordinanza balneare e dal codice della navigazione.
5. In tutti i casi di violazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, il trasgressore dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie e/o di quelle previste dal regolamento stesso. In caso di inerzia del trasgressore, l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Articolo 42

Proventi delle sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni commisurate e riscosse da qualsiasi organo accertatore per la violazione delle norme del presente regolamento che saranno destinate per gli usi che l'Amministrazione ritenga prioritari fatte salve le quote gravate da specifici vincoli previsti dalle norme vigenti

Articolo 43

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Vengono abrogate tutte le precedenti ordinanze che disciplinavano materie ora regolamentate dal presente regolamento.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

COMMISSIONE

seduta del

di un nuovo Comitato.
Mull alto da deliberazione, alle ore 12.10
si sceglie la seduta

Il Segretario
Giovanni Pirelli

Il Presidente
F. de' Riva

Il Com.
F. de' Riva
G. Pirelli
G. Pirelli
G. Pirelli
G. Pirelli
G. Pirelli

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 9.15 nella sede comunale del Casaleggio, si regalaro convocazione
Sono present: Fario, Mazz, Paoletto, Cotta, Montefusco,
Commissaria Anzella, De Caro, Casullo

Il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa all'esame posto al punto (5) all'o.d.g.:

Regolamento Comunale di Polizia Portuaria - Approvazione
Detto regolamento, finalita' relazionata dal Cons. Largo in altre
Commissioni, dopo attento esame appare soddisfacente ed
adeguata alle esigenze della popolazione di Casaleggio.


Cio' stante, la Commissione unanime mente lo licenzia
per essere approvato dal C.C. Tuttavia, una nota del
Segretario comunale riferisce, che circa l'urto del regolamento
stesso, da parte dell'ing. Quares, che lo stesso deve essere
sottoposto al parere preventivo dell'Ass. Portuali, la
Segreteria avra' cura di inviare all'Ass. competente.

Si passa all'esame del punto (6) all'o.d.g.:

Regolamento di Polizia Urbana art. licenziato nella
precedente seduta, con una ulteriore precisazione all'art. 9
punto 7 ultima parte: dopo la parola "liba" e' stato aggiunto
"o altro tipo di vegetazione spontanea"

Si passa al punto (7) all'o.d.g.: Regolamento
Fortini del Casaleggio. Dopo la lettura definitiva da
parte del Presidente la Commissione unanime lo approva
e lo licenzia per la discussione in C.C.

Del che e' verbale

Il Presidente


Il Segretario Verbalizzante
